



**COMUNE DI SANTA NINFA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**

**E**

**COPIA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Atto N. 36 del 23-12-2020

<b>OGGETTO:</b>	<b>REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventi, addì ventitre, del mese di dicembre, alle ore 11:30 nella sede del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato dal Presidente con apposito avviso comunicato ai signori consiglieri nel rispetto dell'art. 8 del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.

Sono rispettivamente presenti/assenti i Signori:

<b>FERRERI CARLO</b>	<b>P</b>	<b>DI LEONARDO FEDERICA</b>	<b>A</b>
<b>CARACCIA FLAVIA</b>	<b>P</b>	<b>FALCETTA BENEDETTO</b>	<b>P</b>
<b>GENCO ROSALINDA</b>	<b>P</b>	<b>TRUGLIO LORENZO</b>	<b>A</b>
<b>PELLICANE ROSARIO</b>	<b>P</b>	<b>CATALANO NICOLA</b>	<b>P</b>
<b>BIONDO NICOLO'</b>	<b>P</b>	<b>BIONDO GRAZIELLA</b>	<b>A</b>
<b>TERRANOVA MARIA</b>	<b>P</b>	<b>PERNICE ANTONIO</b>	<b>P</b>

Risultano presenti n. 9 e assenti n. 3

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE, INTERRANTE LETIZIA

OGGETTO:	<b>REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE.</b>
----------	--

*L'arch. Vincenzo Morreale, quale responsabile dell'area servizi tecnici, propone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta, dichiarando di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90.*

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 4 del 31.03.2015 integrato con decreto sindacale n. 7 del 20.05.2016, con deliberazione del consiglio comunale n. 31 del 31.10.2017, con la deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 25.02.2019 e con la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 04.05.2020 provvedimenti del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2020 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2019;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Testo unico, come modificato dall'art. 1, comma 722, della Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di costituire GAL – Gruppi di azione locale –, chiamati ad elaborare ed attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1303/2013/UE, nonché i "Gruppi di azione locale" nel settore della pesca, in attuazione dell'art. 61 del Regolamento 508/2014/UE, e dal 1° gennaio 2019 anche i "Gruppi di azione locale Leader", in attuazione dell'art. 42 del Regolamento (CE) n.1305/2013;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 6 *bis*, dell'art. 26 del Testo unico, introdotto con l'art. 1, comma 724, della Legge di bilancio 2019, i suddetti Gal, di cui all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P., sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20 dello stesso Testo unico;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'**allegato A** alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RITENUTO di prescindere dal parere dell'Organo di Revisione Contabile in quanto non devono adottarsi azioni che impattano sull'organizzazione di servizi pubblici (art. 239, c.1, lett. b) n. 3 del TUEL;

#### **PROPONE**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da schede allegate alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di mantenere la partecipazione nella società S.R.R. Trapani Provincia Sud, in quanto obbligatoria per legge;
3. di dare atto della partecipazione nella società GAL Valle del Belice, organismo intermedio rappresentativo di interessi collettivi delle aree di competenza e soggetto attuatore delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, la cui legittima detenibilità è prevista dall'art. 4, comma 6, del Testo unico;
4. di dare atto altresì che, ai sensi del comma 6 *bis*, dell'art. 26 del Testo unico, introdotto con l'art. 1, comma 724, della Legge di bilancio 2019, i Gal, di cui all'art. 4, comma 6, del T.U.S.P., sono esclusi dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20 dello stesso Testo unico
5. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
6. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il Responsabile dell'istruttoria  
F.to VINCENZO MORREALE

<b>PARERI</b>
---------------

Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE DETERMINAZIONE PER ALIENAZIONE. ”, si acquisiscono i seguenti pareri:

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, li 17-12-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to MORREALE VINCENZO

Per quanto concerne la Regolarita' contabile, ai sensi dell'articolo 53, comma 1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere: Favorevole

Santa Ninfa, li 18-12-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
FINANZIARIA

F.to MAURO GIROLAMA

*In prosecuzione di seduta.*

Il Presidente avverte che si passa alla trattazione del 6° punto all'o.d.g. avente ad oggetto: *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare determinazione per alienazione”*.

**Il Presidente** invita il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, Arch. Morreale, ad illustrare la proposta.

**L'arch. Morreale** illustra la proposta spiegando che si tratta di un provvedimento volto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate dell'Ente. Precisa che il Comune detiene la partecipazione nella SRR, obbligatoria per legge, e partecipa al GAL Valle del Belice, evidenziando sul punto che alla luce di una modifica apportata dalla legge di bilancio 2019 la partecipazione ai Gal non rileva ai fini di tale provvedimento in quanto sono espressamente esclusi dalla ricognizione prevista dal D.Lgs. 175/2016.

In assenza di interventi **il Presidente** mette ai voti la proposta di delibera.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 22 del regolamento, si registra il seguente risultato:

presenti: 9  
votanti: 9  
favorevoli: 9

Il Presidente dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO all'unanimità”.

**Il Presidente** pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto.

Eseguita la votazione per alzata di mano, ai sensi dell'art. 22 del regolamento, si registra il seguente risultato:

presenti: 9  
votanti: 9  
favorevoli: 9

**Il Presidente** dichiara : “il Consiglio HA APPROVATO all'unanimità l'immediata esecutività dell'atto”.

*Si passa all'ordine del giorno.*

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to CARLO FERRERI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LETIZIA INTERRANTE

---

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in copia, all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del Comune, il 23-12-2020 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 07-01-2021 al num. 831

Santa Ninfa, li 23-12-2020

Il Responsabile della pubblicazione on line  
f.to Di Blasi Antonietta

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione all'albo *on line*

**ATTESTA**

che copia della presente deliberazione, in applicazione della l.r. n. 44/1991 e s.m. è stata affissa all'Albo Pretorio *on line* il giorno **23-12-20** per rimanervi quindici giorni consecutivi

Santa Ninfa, li 23-12-2020

Il Segretario Comunale  
F.to LETIZIA INTERRANTE

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione in applicazione dell'art.12, comma 2, l.r. n. 44/1991 e successive modificazioni

**è divenuta esecutiva il 23-12-2020**

Santa Ninfa li, **23-12-2020**

**Il Segretario Comunale**  
**f.to LETIZIA INTERRANTE**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dalla residenza municipale Santa Ninfa, li 23.12.2020

**Il Segretario Comunale**  
**f.to dott.ssa Letizia Interrante**